

**ALLEGATO TECNICO A
GESTIONE RIFIUTI**

DITTA	NOVABI SRL
SEDE LEGALE	Bellusco (MB), via Nuova Circonvallazione 61
IMPIANTO	BELLUSCO (MB), VIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE 63
CODICE FISCALE	05507520962
PARTITA IVA	05507520962
N. REA	MB - 1827395

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

1.1 L'impianto occupa una superficie complessiva di circa 1.460 mq, di cui 138,7 mq coperti censita al NTCR del Comune di Bellusco al foglio 15 mappale 124 ed è in locazione;

1.2 La suddetta area ricade in "Unità territoriale P3 – ambiti a prevalente specializzazione produttiva, come normato dall'art.37 dell'elaborato PR 05.01 del Piano delle Regole"

1.3 Vengono effettuate operazioni di:
– Messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi.

1.4 L'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali (rif. Planimetria con disposizione funzionale della aree – Stato di fatto – Tav. n. 2, datata 28/04/2020, Rev. 1 14/04/2023):

ZONA 1 - Messa in riserva rifiuti non pericolosi

La sezione operativa denominata ZONA 1, di estensione pari a 51 mq, risulta localizzata al coperto, in corrispondenza del magazzino individuato presso il piano interrato del complesso. Essa risulta destinata allo svolgimento delle operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, effettuata in cumuli e/o pallets e/o altri contenitori posizionati in corrispondenza della pavimentazione industriale.

ZONA 2 - Messa in riserva rifiuti non pericolosi

La sezione operativa denominata ZONA 2, di estensione pari a 18 mq, risulta localizzata al coperto, in corrispondenza del magazzino individuato presso il piano interrato del complesso. Essa risulta destinata allo svolgimento delle operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, effettuata in cumuli e/o pallets e/o altri contenitori posizionati in corrispondenza della pavimentazione industriale.

ZONA M1 – Stoccaggio EoW/MPS ritirati da terzi

La sezione operativa denominata ZONA M1, di estensione pari a 43,40 mq, risulta localizzata al coperto, in corrispondenza del magazzino individuato presso il piano interrato del complesso. Essa risulta destinata allo stoccaggio, effettuato in pallets e/o altri contenitori, dei materiali plastici recuperati (MPS/EoW conformi alla Norma UNI 10667) ritirati da terzi e commercializzati da parte della Ditta.

ZONA M2 – Stoccaggio EoW/MPS ritirati da terzi

La sezione operativa denominata ZONA M2, di estensione pari a 69,70 mq, risulta localizzata al coperto, in corrispondenza del magazzino individuato presso il piano interrato del complesso. Essa risulta destinata allo stoccaggio, effettuato in pallets e/o altri contenitori, dei materiali plastici recuperati (MPS/EoW conformi alla Norma UNI 10667) ritirati da terzi e commercializzati da parte della Ditta.

1.5 I quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi sono i seguenti:

- Zona 1: 150 mc (75 ton.);
- Zona 2: 50 mc (25 ton).

1.6 I quantitativi complessivi di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi da autorizzare sono i seguenti:

- Messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi: 200 mc (100 ton).

1.7 I tipi di rifiuti speciali in ingresso sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti (EER):

E.E.R.	Denominazione	R13
070213	Rifiuti plastici	X
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	X
150101	imballaggi in carta e cartone	X
150102	Imballaggi in plastica	X
150103	Imballaggi in legno	X
150105	Imballaggi in materiali compositi	X
150106	Imballaggi in materiali misti	X
160119	plastica	X
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	X
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	X
170201	Legno	X
170203	Plastica	X
170401	Rame, bronzo, ottone	X
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	X
200101	Carta e cartone	X
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	X
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	X
200139	Plastica	X

I codici e le operazioni non espressamente individuati nelle tabelle sopra indicate sono stati ritenuti non compatibili e diniegati dall'autorizzazione.

2 – PRESCRIZIONI

- 2.1 Nei siti, come indicati nella planimetria di cui agli atti, la Ditta non dovrà effettuare altri stoccaggi alla rinfusa ed evitare la promiscuità dei rifiuti, e pertanto provvedere a mantenere la separazione per tipologie omogenee di rifiuti;
- 2.2 Non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;
- 2.3 La ditta non è autorizzata ad effettuare le operazioni di miscelazione;**
- 2.4 Le aree di messa in riserva devono essere separate da quelle di deposito preliminare;
- 2.5 I rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, posti in messa in riserva (R13), devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianto di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione;**
- 2.6 Le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36 – Regione Lombardia -, ed in particolare dalle “norme tecniche” che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dalla Ditta.
- 2.7 La gestione dei rifiuti deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - senza determinare, per quanto possibile, emissioni diffuse e/o dispersione di materiale polverulento;

- senza causare sversamenti al suolo di liquidi;
 - nel rispetto delle norme igienico – sanitarie;
 - senza causare danni o pericoli per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività.
- 2.8 Le aree funzionali dell'impianto utilizzate per lo stoccaggio e trattamento devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati/trattati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento.
- 2.9 Le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento.
- 2.10 Le pavimentazioni di tutte le sezioni dell'impianto (aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, di stoccaggio provvisorio e trattamento) devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici.
- 2.11 La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.12 I cumuli di rifiuti devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento; le aree ad essi dedicate devono inoltre possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati;
- 2.13 I contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 2.14 I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice EER, in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso;
- 2.15 Ogni serbatoio deve riportare una sigla di identificazione; gli eventuali sfiati devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento;
- 2.16 Il quantitativo massimo di rifiuti liquidi in stoccaggio non deve superare il 90% della capacità geometrica del parco serbatoi;
- 2.17 Per lo stoccaggio di rifiuti liquidi in fusti e/o cisternette la Ditta dovrà collocare idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;
- 2.18 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- a) acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte IV^a del d.lgs. 152/06 preveda un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità";
 - c) nel caso di rifiuti pericolosi identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa acquisizione di verifica analitica di corredo
- Le verifiche analitiche di cui ai punti b) e c) dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.19 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.20 In considerazione della difficoltà di esecuzione di analisi chimiche di laboratorio per la classificazione come "rifiuto non pericoloso" su rifiuti codice EER "170411 – cavi, diversi di quelli di cui alla voce

170410” la ditta dovrà implementare una procedura per la verifica della non pericolosità dei cavi oltre all’acquisizione di una certificazione in merito da parte del produttore. La ditta verificherà che la sezione dei cavi, esaminata a campione, presenti una struttura interna costituita esclusivamente da anime in metallo - guaine di protezione (in plastica, PVC, gomma, iuta, resine, metallo) - strato isolante e riempitivo (in pvc, gomma, resine sintetiche). Nel caso si riscontri la presenza nella sezione di uno strato di carta sarà necessario procedere ad una caratterizzazione analitica (da acquisire preliminarmente al conferimento o all’accettazione del carico) al fine di accertare l’eventuale pericolosità del rifiuto (ciò in quanto in alcuni casi viene utilizzata come materiale isolante carta impregnata con oli e grassi minerali);

- 2.21 Lo stoccaggio dei pneumatici deve essere effettuato al coperto al fine di evitare ristagni d’acqua, causa di sviluppo di insetti molesti;
- 2.22 La gestione dei rifiuti identificati come RAEE deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 49 del 14/03/14 ed in particolare il punto 3 dell’allegato VII dello stesso decreto;
- 2.23 Per i rifiuti RAEE sono autorizzate solo le operazioni di stoccaggio (messa in riserva R13);
- 2.24 Lo stoccaggio degli oli usati/emulsioni non deve superare i 500 lt;
- 2.25 Lo stoccaggio di filtri olio usati deve essere effettuato in appositi contenitori a tenuta e posti sotto tettoia;
- 2.26 Il deposito preliminare e/o messa in riserva degli oli usati, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati deve rispettare quanto previsto dall’art. 2 del d.m. 392/96;
- 2.27 Per lo smaltimento dei rifiuti contenenti C.F.C. devono essere rispettate le disposizioni di cui alla Legge 28 Dicembre 1993, n. 549 e s.m.i. recante: “Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente” e relative disposizioni applicative. Il poliuretano, derivante da impianti refrigeranti, frigoriferi e macchinari post consumo contenenti C.F.C. deve essere conferito ad impianti autorizzati per il successivo trattamento con recupero dei C.F.C. stessi. L’attività di recupero delle apparecchiature fuori uso contenenti C.F.C. deve essere svolta secondo le norme tecniche e le modalità indicate nell’Allegato 1 del decreto 20 Settembre 2002, in attuazione dell’articolo 5 della L. 549/1993;
- 2.28 I rifiuti identificati con i codici EER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati qualora provenienti:
 - a. da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - b. da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - c. da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con EER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione) la tracciabilità dei relativi flussi.
- 2.29 I rifiuti non pericolosi destinati alla sola messa in riserva possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell’accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche del medesimo in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale.
- 2.30 Devono essere attuate le procedure di radioprotezione per quanto concerne i rottami metallici secondo quanto prescritto dal D.lgs. 101/2020 e s.m.i.;
- 2.31 La ditta deve essere in possesso di idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l’impianto documentazione attestante l’avvenuta periodica manutenzione e calibrazione.
- 2.32 Nell’eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dal D.lgs 101/2020 e dal piano redatto dalla Prefettura di Monza, dando immediata comunicazione agli Enti competenti.
- 2.33 Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
- 2.34 Per i rifiuti non pericolosi in ingresso deve essere esclusa la presenza di qualsiasi tipologia di materiale contenente amianto, ivi compreso amianto inglobato in matrice cementizia, conservando la

documentazione attestante le verifiche eseguite, che dovranno essere sia di tipo visivo che di tipo analitico. In caso l'Impresa riscontri la presenza di tale sostanza nel rifiuto/materiale trattato, dovrà sospendere i lavori ed avvisare tempestivamente l'Autorità competente. Dovranno inoltre essere attivate le procedure previste dall'art. 256, comma 5, del d.lgs. 81/08 presentando il relativo Piano di Lavoro all'A.T.S. competente e per conoscenza agli altri soggetti istituzionali partecipanti al procedimento;

- 2.35 I materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti effettuato mediante l'impianto devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;
- 2.36 I rifiuti in uscita dal centro, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o di deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per i soggetti che svolgono attività regolamentate dall'art. 212 del citato decreto legislativo gli stessi devono essere in possesso di iscrizioni rilasciate ai sensi del d.m. 406/98;
- 2.37 dalle operazioni di recupero autorizzate non si possono ottenere materie prime seconde ma solo rifiuti;**
- 2.38 Ditta inoltre deve rispettare, per quanto applicabile, quanto previsto dalla circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi" Prot. n. 1121 del 21/01/2019.**
- 2.39 Devono essere rispettate le normative di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- 2.40 Le aree adibite allo stoccaggio di diverse tipologie di rifiuti incendiabili devono essere adeguatamente separate.
- 2.41 I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la dispersione.
- 2.42 Devono essere evidenziati con idonea segnaletica i percorsi riservati per gli operatori distinti dai percorsi dei mezzi sia all'interno degli edifici sia all'esterno.
- 2.43 Gli accessi alle aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti sgomberi in modo tale da agevolare le movimentazioni anche in caso di incidenti.
- 2.44 I macchinari e i mezzi d'opera devono essere in possesso delle certificazioni di legge ed oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte dalla normativa vigente in materia.
- 2.45 Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento
- 2.46 Qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal DPR 151/2011 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.47 Gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/06 e dalla R.R. 24/03/06 n. 4 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- 2.48 Le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.lgs. 152/06 e successive norme applicative;
- 2.49 I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la dispersione dei rifiuti stessi;
- 2.50 lo stoccaggio di rifiuti polverosi dovrà essere effettuato in cassoni chiusi;
- 2.51 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti.

3. PIANI:

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

La ditta dovrà a tal fine inoltrare, alla Provincia, ad ARPA ed al Comune, non meno di 6 mesi prima della comunicazione di cessazione dell'attività, un Piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Tale piano dovrà:

- a) identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- b) programmare e temporizzare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- c) identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- d) verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- e) indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità Competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.